

CAPITOLO 4 – Monitoraggio della contrattazione integrativa (articolo 40 bis, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001)

Istruzioni di carattere generale

Il monitoraggio della contrattazione integrativa di cui all'articolo 40 bis, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 è realizzato attraverso due specifiche sezioni del Conto annuale:

- la scheda SICI, finalizzata a rilevare informazioni sulla contrattazione integrativa (tempistica, rispetto di specifici limiti di legge che interessano la retribuzione accessoria, organizzazione e incarichi, progressioni economiche all'interno delle aree, performance, welfare integrativo ecc.).
- la tabella 15, finalizzata a rilevare le risorse per il trattamento accessorio a carico dei Fondi delle risorse decentrate come certificati dagli organi di controllo e le risorse per il trattamento accessorio a carico del bilancio e, sul versante degli impieghi, gli importi effettivamente erogati ai dipendenti per le prestazioni rese nell'anno di riferimento;

Si rappresenta che le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, i contratti integrativi stipulati, le relative relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, ossia le due sezioni del Conto annuale sopra descritte, la scheda SICI e la tabella 15.

Prima di procedere alla compilazione della presente rilevazione, si raccomanda di verificare che le informazioni rese nell'annualità precedente siano aggiornate al fine di procedere a eventuali integrazioni e rettifiche.

Principali novità della rilevazione 2024

La rilevazione 2024, finalizzata al monitoraggio della contrattazione integrativa, registra le seguenti principali novità.

Per quanto riguarda le Schede SICI - Specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa – è stata introdotta la sezione *WLF - Welfare Integrativo* anche per il personale con qualifica dirigenziale, sulla base di quanto previsto dai contratti nazionali.

In relazione all'istituto della differenziazione della retribuzione di risultato dei dirigenti e della differenziazione del premio individuale del personale non dirigente, già presente nella sezione *PRD – performance/risultato*, è stata introdotta la domanda volta a rilevare se in sede di contrattazione integrativa sono stati previsti criteri di priorità al fine di dirimere eventuali situazioni di *ex aequo*; in caso di risposta affermativa è richiesto, altresì, di specificare se si tratta di criteri a carattere meritocratico o basati sull'anzianità di servizio e/o età anagrafica.

Le tabelle 15 sono state aggiornate ai seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:

- CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025, triennio 2022-2024;
- CCNL dell'Area Funzioni Locali del 14 luglio 2024, triennio 2019-2021;
- CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca del 7 gennaio 2024, triennio 2019-2021;
- CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, triennio 2019-2021;
- CCNL dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024, triennio 2019-2021;
- CCNL del personale del comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della Ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria del 21 febbraio 2024, triennio 2019-2021.

Si riportano di seguito con maggiore dettaglio, i principali aggiornamenti:

A. Schede SICI

1. Sezione LEG - Rispetto di specifici limiti di legge

Funzioni Locali - Segretario comunale e provinciale

Sono state aggiunte le seguenti voci:

- LEG516 - *Art 58, comma 1, Ccnl 19-21- incremento retribuzione di posizione (valutata su base annua e in assenza di segreteria convenzionata)*, in cui indicare gli incrementi della ~~nuova~~ retribuzione di posizione previsti dal CCNL 2019-2021, non soggetti al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017;
- LEG517 - *Art. 107, comma 1 Ccnl 16-18 e Art. 58, comma 1 Ccnl 19-21- incrementi retribuzione di posizione (valutata su base annua corretta per la quota di convenzione)*. In questa voce il sistema restituisce in automatico il valore degli incrementi della retribuzione di posizione, come indicati alle voci LEG434 (articolo 107, comma 2 del CCNL 2016-2018) e LEG516 (articolo 58, comma 1 del CCNL 2019-2021), rapportati alla quota segreteria convenzionata dichiarata alla voce LEG436.

2. Sezione ORG - Organizzazione e incarichi

Funzioni locali - Dirigenti

Sono state aggiunte le seguenti domande in cui rilevare il personale dirigenziale utilizzato in convenzione “a scavalco” (articolo 36 del CCNL del 16.07.2024), nonché l'importo della retribuzione di posizione prevista dalla convenzione e a valere sul fondo dell'ente:

- ORG518 - *Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con rapporto di lavoro in convenzione con altri enti;*
- ORG519 - *Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per gli incarichi in convenzione con altri enti.*

Università – Personale non dirigente

La sezione è aggiornata agli incarichi di specifiche responsabilità attribuiti al personale delle Aree dei collaboratori e degli operatori e agli incarichi di posizione organizzativa e professionale attribuiti al personale dell'Area dei funzionari, rispettivamente previsti dagli articoli 117 e 87 del CCNL del 18.01.2024.

Sanità - Dirigenti Sanitari e Dirigenti Professionali, Tecnici e Amministrativi

Gli incarichi di entrambe le macrocategorie sono aggiornati alla nuova denominazione e ai nuovi riferimenti contrattuali di cui, rispettivamente, al CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024 e al CCNL dell'Area Funzioni locali del 16.07.2024.

3. Sezione PEO – Progressioni economiche all'interno delle Aree

Università – Personale non dirigente

Sono state introdotte le domande PEO484 - *Numero di anni senza aver beneficiato di progressione economica previsto quale requisito di partecipazione alla procedura selettiva riferita all'anno di rilevazione, e* PEO473 - *Le progressioni economiche all'interno delle aree riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato le indicazioni di non retrodatazione oltre il 1° gennaio dell'anno di perfezionamento del contratto integrativo?*, in conformità alla nuova disciplina in materia prevista dall'articolo 86, comma 2, lettera a) e comma 3 del CCNL del 24.01.2024.

4. Sezione PRD – Performance / Risultato

Sono state inserite le domande PRD541 - *Nel contratto integrativo sono stati previsti criteri per dirimere eventuali situazioni di ex aequo?* e PRD542 - *Se sì, sono stati previsti i criteri meritocratici richiesti dalla norma diversi dalla anzianità di servizio e/o dall'età anagrafica?*

Entrambe le domande prevedono una risposta del tipo SI/NO.

5. Sezione WLF – Welfare Integrativo

La sezione è presente ora anche per le seguenti macrocategorie: dirigenti di I e II fascia, medici e professionisti dell'Area delle Funzioni Centrali, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL 16.11.2023; dirigenti amministrativi tecnici e professionali (Sanità) e dirigenti delle Funzioni Locali ai sensi dell'articolo 26 del CCNL del 16.07.2024; dirigenti di I fascia degli Enti di ricerca e dirigenti di II

fascia degli Enti di ricerca e delle Università, ai sensi dell'articolo 22 del CCNL del 07.08.2024; dirigenti sanitari ai sensi dell'articolo 57 del CCNL del 24.01.2024.

6. Sezione INF – Informazioni e Chiarimenti

Funzioni locali - (Dirigenti e Personale non dirigente) e Sanità (Personale non dirigente)

È stata aggiunta la voce INF522: *Informazioni/chiarimenti sulla natura dell'importo dichiarato alla voce LEG452*, da compilarsi nel caso in cui venga valorizzata la voce LEG452 presente nella scheda SICI, relativa alle risorse confluite nell'unico importo consolidato, non rilevanti ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017.

B. Tabelle 15

1. Voci di costituzione e di utilizzo dei fondi

Funzioni Centrali

- Dirigenti di I e II fascia, medici, professionisti: tra gli utilizzi è stata aggiunta la voce U02S - *Welfare integrativo a carico del fondo*, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del CCNL del 16.11.2023.
- Personale non dirigente: la rilevazione è aggiornata agli incrementi di parte fissa del fondo risorse decentrate (voce cod. F320) previsti dall'articolo 32, comma 1 del CCNL del 27.01.2025, aventi decorrenza 1.1.2024, per le diverse amministrazioni del comparto: Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti pubblici non economici, CNEL e AGID.
- Personale non dirigente e professionisti di II qualifica dell'ENAC: la rilevazione è aggiornata agli incrementi di parte previsti dall'articolo 36, commi 1 e 2 del CCNL del 27.01.2025, aventi decorrenza 1.1.2024.

Funzioni Locali

- Dirigenti: la rilevazione è aggiornata agli incrementi di parte fissa e di parte variabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato, previsti dall'articolo 39, commi 1 e 3 del CCNL del 16.07.2024 (voci cod. F30O e F24T).

Nella sezione utilizzi sono state aggiunte la voce U02S - *Welfare integrativo a carico del fondo*, ai sensi dell'articolo 26 del CCNL del 16.07.2024 e la voce U08B - *Compenso Segretario per incarico ad interim*, ai sensi dell'articolo 64 del CCNL.

AFAM

- Personale non dirigente: è stata aggiunta la voce F24T - *Art 1 c 604 L 234/2021 - Incremento fino al 0,22% m.s. 2018 dal 1.1.2022*, relativa all'incremento di parte variabile di cui all'articolo 174, comma 3 del CCNL del 18.01.2024. La sezione utilizzi è aggiornata al nuovo sistema di classificazione del personale tecnico amministrativo previsto dagli articoli 155 e seguenti del CCNL predetto.

Università

- Dirigenti: la rilevazione è aggiornata, agli incrementi di parte fissa e di parte variabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato previsti dall'articolo 35, commi 2 e 4 del CCNL del 07.08.2024 (voci cod. F30W e F24T). Nella sezione utilizzi è aggiunta la voce U01X - *Welfare integrativo a carico del fondo*, prevista dall'articolo 22.
- Personale non dirigente: la denominazione del fondo è aggiornata al nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'articolo 85 del CCNL del 18.01.2024, in virtù del quale il personale appartenente alle categorie B, C e D, a decorrere dal 1° maggio 2024, è stato inquadrato in quattro Aree professionali: operatori, collaboratori, funzionari ed elevate professionalità.

Il fondo delle Aree degli operatori, collaboratori e funzionari e il fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale EP sono stati aggiornati alle voci di costituzione e di utilizzo previste, rispettivamente, dagli articoli 119 e 121 del nuovo CCNL.

In particolare, nella sezione degli utilizzi del fondo delle Aree sono presenti le nuove voci cod. U08J e U08K relative, rispettivamente, agli incarichi di specifiche responsabilità dei collaboratori e degli operatori e agli incarichi di posizione organizzativa e professionale dei funzionari; in queste voci le Amministrazioni debbono indicare anche quanto effettivamente erogato per gli incarichi già attribuiti in fase di trasposizione dei nuovi incarichi.

Si segnala, tra gli utilizzi del fondo delle Aree e degli EP, la nuova voce U08L - *Art 1 c 297 lett b L 234/21 e s.m.i. - Progetti finalizzati*, relativa agli incentivi erogati per progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234 del 2021, come modificato dall'articolo 5, comma 1 del d.l. n. 75 del 2023.

Enti di Ricerca

- Per ciascuna macrocategoria di personale, dirigenti di I e II fascia, ricercatori e tecnologi, personale non dirigente, sono indicate nella tabella 15 anche le voci contrattuali di pertinenza esclusiva di ASI, la quale invia i dati con il modello degli Enti di Ricerca (ERIC).
- Dirigenti di I e II fascia: la rilevazione è aggiornata agli incrementi di parte fissa e di parte variabile della retribuzione di posizione e di risultato previsti dall'articolo 26, commi 2 e 4 del CCNL del 07.08.2024 (voci cod. F32P, F32Q e F24T).
- Ricercatori e tecnologi e personale non dirigente: la rilevazione è stata aggiornata agli incrementi, rispettivamente della indennità di valorizzazione professionale (voce cod. F32R) e della indennità di ente (voce cod. F32S), previsti dall'articolo 147 del CCNL del 18.01.2024.

Sanità

- Dirigenti Sanitari: nel fondo della retribuzione di risultato è aggiunta la voce (cod. F32T) relativa alle risorse derivanti dai controlli ufficiali dei medici veterinari di cui all'articolo 12,

comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 32 del 2021, secondo le indicazioni dell'articolo 27, comma 12-bis del CCNL 2019-2021.

- Dirigenti PTA: la rilevazione è aggiornata agli incrementi di parte fissa del fondo della retribuzione di posizione e agli incrementi di parte fissa e variabile del fondo di risultato e altri trattamenti economici, previsti dall'articolo 52, commi 1, 2 e 3 del CCNL del 16.07.2024 (voci cod. F30Q, F30R, F24T).
- Ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria: la sezione delle risorse è aggiornata alle voci di costituzione di parte fissa (cod. F30S e F30T) e di parte variabile (cod. F30U e F30V) che recepiscono gli articoli 17 e 18 del CCNL del 21.02.2024. La sezione degli utilizzi è aggiornata all'istituto dei differenziali economici di professionalità (voce cod. U08C) e al nuovo sistema di classificazione del personale e degli incarichi (voci cod. U08D, U08E, U08F e U08G) in vigore dal 01.01.2024, previsti agli articoli 4, 5, 6 e 18 del CCNL.

2. Risorse accessorie a carico del bilancio

Funzioni Locali - Segretario comunale e provinciale

- Nella sezione risorse è presente la nuova voce F24T relativa all'incremento di cui all'articolo 61, comma 3 del CCNL del 16.07.2024.
- Nella sezione utilizzi è presente la nuova voce U07Z - *Galleggiamento incarico dirigenziale in essere o di elevata qualificazione più elevata*, aggiornata al riferimento degli incarichi E.Q., in luogo delle previgenti "posizioni organizzative".

Scheda SICI – Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa

Sezione GEN – Fondo relativo all'anno di rilevazione / tempistica della contrattazione integrativa

La quantificazione delle risorse del Fondo deve trovare, espressamente per ciascun anno, l'avallo dell'organo di controllo previsto dall'articolo 40-bis, primo comma del d.lgs. n. 165 del 2001.

Questa sezione raccoglie le domande dedicate alla tempistica di certificazione della costituzione del Fondo e della contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione:

- GEN353 indicare, in caso di certificazione disgiunta costituzione Fondo / contrattazione integrativa, la data di certificazione del solo ammontare delle risorse del Fondo;
- GEN354 indicare, in caso di certificazione disgiunta costituzione Fondo / contrattazione integrativa, la data di certificazione del solo contratto integrativo, a valle di una pregressa certificazione della costituzione del Fondo;

- GEN355, in caso di certificazione congiunta delle risorse del Fondo (costituzione) e degli impieghi (contratto integrativo) va inserita la relativa data;
- GEN196, limitatamente ai dirigenti di prima fascia disciplinati dal CCNL del comparto Funzioni centrali, indicare data di certificazione da parte dell'organo di controllo del solo ammontare delle risorse del Fondo, cioè dell'atto di costituzione del Fondo.
- GEN195, richiede una misura del ritardo nella certificazione della costituzione dei fondi; va indicato il valore "0" in presenza di certificazione positiva dell'anno di rilevazione (assenza di ritardo); il valore "1" nel caso in cui l'ultima certificazione sia quella nell'anno immediatamente precedente, "2" nel caso in cui l'ultima certificazione risulti nell'anno ancora prima e così via.

La formula di calcolo del valore è anno corrente (es. 2024) meno anno dell'ultima certificazione in atti (es. 2016) che rende in questo caso "7" (cioè, 2024 – 2016);

Se il Fondo non è mai stato certificato dall'organo di controllo va inserito il valore convenzionale "99".

- GEN474 - GEN475, si chiede di conoscere, unicamente per il comparto delle Funzioni centrali e per le amministrazioni che presentano un'articolazione sul territorio nazionale, il totale delle risorse destinato alla contrattazione integrativa di livello nazionale ed il totale delle risorse destinate alla contrattazione integrativa di sede, come previsto dall'articolo 7, comma 2 del CCNL del 09.05.2022.

Sezione LEG – Rispetto di specifici limiti di legge

Questa sezione è dedicata al monitoraggio delle informazioni relative alla conformità dei Fondi della contrattazione integrativa con le norme di contenimento della spesa per il personale.

Sono monitorati nella sezione:

- LEG428, limite di cui all'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017, distintamente per ogni specifica macrocategoria (es. personale dirigente, personale non dirigente, dirigenza sanitaria). Corrisponde al limite 2016 delle diverse sezioni della rispettiva tabella 15 del conto annuale. A titolo esemplificativo, con riferimento al personale non dirigente delle Funzioni locali, la misura del limite 2016 è da indicare come somma: **a.** del limite 2016 del fondo per il trattamento accessorio, **b.** del limite 2016 delle risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza e **c.** del limite 2016 ai compensi per il lavoro straordinario.

Per le Università, con riguardo al personale non dirigente, il limite va esposto come somma degli allora vigenti fondi ex articoli 87 (fondo B-C-D), 90 (fondo EP) e 86 (risorse per lavoro straordinario) del CCNL 2006-2009, cui va aggiunto il limite 2016 delle poste temporaneamente esterne al fondo, riferite sia ai differenziali stipendiali destinati al personale delle categorie B, C, e D, sia ai medesimi valori riferiti alla categoria del personale EP, sempre relativi al 2016.

Per la Sanità il limite va esposto come somma dei tre fondi previsti in ciascuna azienda sanitaria nel 2016 avendo cura di adeguare tale limite alla nuova composizione voluta dal CCNL 2019-2021 (per la Dirigenza Sanitaria) e dal CCNL 2019-2021 per il comparto.

Il limite 2016 deve essere in ogni caso computato al netto delle voci 2016 non interessate dalla norma di contenimento (es. risorse non utilizzate, anche riferite allo straordinario, rilevate a consuntivo dell'anno precedente, incentivi per le funzioni tecniche, conto terzi) ed eventualmente aggiornato all'anno corrente in caso di modifiche del limite medesimo (ad esempio per incorporazione o scorporo di rami d'azienda nel caso del Servizio sanitario nazionale ovvero per variazione del limite secondo le prescrizioni di cui all'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2 del decreto legge n. 34 del 2019 con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, alle province, città metropolitane e ai comuni).

- LEG398, la quantificazione complessiva delle voci del fondo/i dell'anno corrente non interessate dal limite 2016 di cui all'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017 con riferimento alla specifica macrocategoria di personale di volta in volta rilevata (es. le somme non utilizzate del fondo anno precedente, gli incentivi per le funzioni tecniche).
- LEG425 (con riferimento alle Aziende sanitarie) e LEG510 (con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, alle province, città metropolitane e ai comuni), variazione del limite 2016 determinata dall'applicazione rispettivamente dell'articolo 11, comma 1 del d.l. n. 35 del 2019 e dell'articolo 5 del d.l. n. 73 del 2024, e dell'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2 del d.l. n. 34 del 2019 secondo le indicazioni applicative esposte nella nota RGS prot. 179877/2020 resa alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei conti, sezione autonomie con deliberazione n. 18/SEZAUT/2023/QMIG. Tale variazione corrisponde, in grande sintesi e comunque nel rispetto dei limiti di spesa complessiva del personale previsti dai diversi ordinamenti, alla variazione (se positiva) del personale su base annua dell'esercizio di riferimento rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, moltiplicata per la valorizzazione pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa 2018.

Nota bene: tale informazione, come indicato dalle norme di riferimento, assume come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018 ed il relativo valore non potrà che essere uguale o maggiore di zero in quanto la norma in ogni caso fa salvo l'originario limite 2016 (la variazione in aumento o in diminuzione è da intendersi infatti rispetto all'anno precedente, a seconda che le assunzioni operate nell'anno superino o meno le cessazioni intercorse nel medesimo esercizio).

- LEG452 (ove presente) raccoglie il totale delle risorse ricomprese nell'unico importo consolidato come esposto nella tabella 15 non rilevanti ai fini della verifica del limite 2016 (es. il CCNL 17.12.2020 del personale dirigente delle Funzioni locali prevede all'articolo 57, comma 2, lettera a) che nell'unico importo 2020 siano ricompresi anche gli incrementi del fondo individuati dal precedente articolo 56, oppure l'unico importo consolidato 2022 di cui agli articoli 102 e 103,

commi 1 e 2 del CCNL 02.11.2022 del comparto Sanità, in cui confluiscono ad esempio gli incrementi disposti dall'articolo 80, comma 3, lettera a) del CCNL 2016-2018 unitamente all'incremento di cui all'articolo 101, comma 1 del CCNL vigente. La compilazione di questa voce risulta necessaria al fine di consentire le verifiche previste dalla incongruenza 15.

- LEG362, il limite di cui all'articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78 del 2010, limite rispetto al quale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 3 del d.lgs. n. 75 del 2017 sono richieste talune informazioni aggiuntive.

Sezione ORG - Organizzazione e incarichi

Questa sezione ha la finalità di monitorare gli incarichi di Elevata professionalità, di Posizione organizzativa e di Specifiche responsabilità (ex articolo 54 del CCNL 2019-2021) per le Funzioni Centrali; gli incarichi dirigenziali e, con riferimento al personale non dirigente, gli incarichi di Elevata qualificazione e di Specifica responsabilità per le Funzioni Locali; gli incarichi di posizione di Elevata professionalità, di specifiche responsabilità e di posizione organizzativa e professionale per l'Università; gli incarichi di posizione di Elevata qualificazione, di Funzione organizzativa e di Funzione professionale per la Sanità.

Sono richieste, nei casi in cui è previsto, informazioni circa il numero di incarichi/posizioni coperte con incarico *ad interim* e la loro valorizzazione economica.

Si segnalano le domande volte a monitorare il numero ed il valore unitario (espresso in euro, senza decimali) della retribuzione di posizione del personale dirigente e di quello non dirigente con incarico organizzativo, riferite al personale effettivamente in servizio al 31.12 dell'anno di rilevazione, distintamente per fascia.

La retribuzione di posizione va indicata quale totale unitario annuo per tredici mensilità, indipendentemente dalla circostanza che talune unità lavorative abbiano cessato o avuto l'incarico in corso d'anno.

La rilevazione è tesa, usualmente, a registrare il valore della retribuzione di posizione / indennità di responsabilità distintamente per: *i.* valore più elevato; *ii.* valore meno elevato; *iii.* valori intermedi.

Nel caso in cui i valori economici della retribuzione di posizione siano previsti per un numero di fasce superiore alle 3 rilevabili nella scheda, dovranno essere rilevati nel seguente modo:

- il primo e l'ultimo dei campi "numero incarichi/posizioni" vanno utilizzati per l'unità di personale destinatarie del valore minimo e massimo delle indennità in questione;
- nel campo intermedio va indicato il valore delle restanti fasce/posizioni, calcolato come media unitaria ponderata nell'esempio di seguito riportato:

Situazione dell'Istituzione

Scheda SICI (conto annuale)

<i>N. posizioni</i>	<i>Valore unitario</i>	<i>Fascia</i>	<i>Valore unitario</i>
10	15.000		
11	12.000	Più elevata	15.000
14	10.000	Restanti fasce (intermedie)	8.500
8	8.000	Meno elevata	5.000
37	7.000		
25	5.000		

Il valore della posizione delle fasce intermedie è così calcolato nell'esempio: $(11 \times 12.000 + 14 \times 10.000 + 8 \times 8.000 + 37 \times 7.000) / (11 + 14 + 8 + 37) = 595.000 / 70 = 8.500$.

Con riferimento al comparto delle **Funzioni Locali** sono presenti le voci ORG489 e ORG490 finalizzate a rilevare il numero di incarichi con rapporto di lavoro part-time o utilizzati a tempo parziale, in convenzione con altri comuni o con l'Unione di Comuni. Ne consegue che tutte le voci precedenti (ORG486, ORG136, ORG487, ORG179, ORG488, ORG161) debbono essere riferite esclusivamente ad incarichi di E.Q. con rapporto di lavoro a tempo pieno e non in convenzione con altri enti.

Sezione PEO – Progressioni economiche all'interno delle Aree a valere sul Fondo dell'anno di rilevazione

La sezione è riferita esclusivamente alle nuove progressioni economiche all'interno delle Aree realizzate a valere sulle risorse del Fondo dell'anno di rilevazione ed è tesa a rilevare:

- Il rispetto del requisito della permanenza nella fascia economica precedente, per il periodo previsto dal CCNL o dalla contrattazione collettiva integrativa qualora ne sia prevista una modulazione; ad esempio per Funzioni Centrali, Funzioni Locali e Università la domanda PEO484 - *Numero di anni senza aver beneficiato di progressione economica previsto quale requisito di partecipazione alla procedura selettiva riferita all'anno di rilevazione*, per Sanità la domanda PEO493 - *Sono stati rispettati i requisiti di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a) del Ccnl 02-10-22 ai fini delle procedure per l'attribuzione dei DEP riferiti all'anno di rilevazione (S/N)?*
- Una misura del grado di selettività effettivamente realizzato, determinata dal rapporto fra domanda PEO188 (progressioni economiche realizzate) e domanda PEO483 - *Numero dipendenti che hanno i requisiti per partecipare alle progressioni economiche all'interno delle aree a valere sul fondo dell'anno di rilevazione*; tale rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50% coerentemente con la previsione normativa che le progressioni all'interno delle Aree debbano essere attribuite ad una quota limitata, e quindi non maggioritaria, dei dipendenti in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione.

- Il rispetto delle indicazioni dell'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 150 del 2009 (selettività delle procedure e numero limitato di dipendenti vincitori delle progressioni), asseverato dalla risposta alla domanda PEO119.

Nota bene: con riferimento agli enti locali, rispondere “SI” anche nel caso in cui vi sia un solo dipendente in organico nell'area cui si riferisce la progressione economica (cfr. parere DPF n. 22327 del 27 marzo 2024).

- Il rispetto del principio di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto definitivamente il contratto integrativo secondo le indicazioni del CCNL delle Funzioni locali nonché dei CCNL riferiti alla tornata contrattuale 2019-2021 (domanda PEO473) ovvero, per gli enti per cui non è prevista tale clausola, il rispetto del principio di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell'anno in cui si conclude il procedimento amministrativo delle progressioni (domanda PEO266).
- Il totale delle risorse destinate a progressioni economiche all'interno delle Aree contrattate e certificate nell'anno di rilevazione (domanda PEO133).

Sezione PRD - Performance / Risultato

La sezione contiene domande riferite alla premialità erogata unitamente all'indicazione dell'ammontare della premialità non erogata a seguito di valutazione non piena, in ogni caso per prestazioni rese nell'anno di rilevazione: risultato per il personale dirigente e per il personale non dirigente ove tale istituto sia previsto; performance collettiva e performance individuale per il restante personale non dirigente.

I valori esposti debbono essere indicati al netto degli incentivi erogati per specifiche disposizioni di legge (es. incentivi per le funzioni tecniche) nonché della retribuzione per gli incarichi *ad interim*, ove previsti.

La sezione riporta altresì, per il personale dirigente interessato e per il personale non dirigente, domande relative, rispettivamente, alla differenziazione del premio di risultato (PRD480, PRD481 e PRD482) e alla differenziazione del premio individuale (PRD455, PRD456, PRD457).

Per i dirigenti delle Funzioni Locali e PTA della Sanità l'istituto predetto si applica se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione è superiore a 5, secondo le indicazioni dell'articolo 23, comma 7 del CCNL dell'Area delle Funzioni locali del 16.07.2024.

Si precisa che le domande PRD137 (retribuzione di risultato erogata riferita al personale dirigente) e PRD368 (performance individuale erogata riferita al personale non dirigente) devono ricomprendere anche la maggiorazione eventualmente erogata di cui, rispettivamente, alle domande PRD482 e PRD457.

Le due domande introdotte quest'anno PRD541 - *Nel contratto integrativo sono stati previsti criteri per dirimere eventuali situazioni di ex aequo?* e PRD542 - *Se sì, sono stati previsti i criteri meritocratici richiesti dalla norma diversi dalla anzianità di servizio e/o dall'età anagrafica?*, sono utili per monitorare l'introduzione di criteri per dirimere eventuali situazioni di ex aequo tra i beneficiari del premio, posti a garanzia del fatto che il premio venga percepito da una quota limitata di dipendenti.

Sezione CPL – Rilevazione CEPEL

(da compilare da parte delle sole amministrazioni delle tipologie Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Province e Città metropolitane)

La sezione conferma le medesime informazioni presenti nelle rilevazioni precedenti.

Sezione WLF – Welfare Integrativo

La sezione contiene alcune domande relative al finanziamento e all'utilizzo di welfare integrativo destinato ai dirigenti, professionisti e personale non dirigente.

Con la prima domanda si chiede di conoscere le disponibilità di bilancio destinate a welfare integrativo per l'anno di rilevazione; le eventuali quote a carico dei fondi delle risorse decentrate, ulteriori rispetto alle risorse di bilancio già destinate al welfare, sono invece rilevate nella tabella 15 nella sezione degli utilizzi.

Le domande successive sono riferite alle spese effettivamente sostenute per welfare integrativo, sempre per l'anno di rilevazione, secondo la casistica puntualmente prevista dai CCNL di riferimento.

Gli importi erogati debbono ricomprendere anche l'eventualmente quota utilizzata a carico del fondo risorse decentrate.

Sezione INF – Informazioni / chiarimenti

La sezione consente rispettivamente all'Organo di controllo (INF209) ed all'Amministrazione (INF127) di inserire informazioni e comunicazioni ritenute necessarie, da sintetizzarsi in un massimo di 1.500 caratteri per ciascuna voce.

Nella voce INF522: *Informazioni/ chiarimenti sulla natura dell'importo dichiarato alla voce LEG452* gli enti delle Funzioni locali e della Sanità andranno ad inserire i chiarimenti necessari, in caso di compilazione della voce LEG452 *Totale risorse ricomprese nell'unico importo consolidato non rilevanti ai fini della verifica del limite art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017.*

Tabella 15

TABELLA 15 - FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO - MACROCATEGORIA: ...		
Costituzione fondi per trattamento accessorio ^(*)		
DESCRIZIONE	COD	IMPORTI
Fondo risorse decentrate		
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>		
Totale Risorse fisse		
Risorse variabili		
Totale Risorse variabili		
Decurtazioni		
Totale Decurtazioni		
Totale Fondo risorse decentrate (risorse certificate)		
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
<i>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</i>		
Totale poste temp allocate esterno del Fondo		
Straordinario (bilancio)		
<i>Risorse a carico del Bilancio</i>		
Totale Risorse a carico del Bilancio		
TOTALE RISORSE		
Destinazione fondi per il trattamento accessorio ^(*)		
DESCRIZIONE	COD	IMPORTI
Fondo risorse decentrate		
<i>Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento</i>		
Totale destinazioni effettivamente erogate		
Totale Fondo risorse decentrate (impieghi erogati)		
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
<i>Destinazioni temp allocate all'esterno del Fondo effettivamente erogate</i>		
Totale poste temp allocate esterno del Fondo		
Straordinario (bilancio)		
<i>Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento</i>		
Totale destinazioni effettivamente erogate		
TOTALE IMPIEGHI EROGATI		

^(*) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro

Schema tipo della tabella 15 di rilevazione dei fondi per il trattamento accessorio

Le fonti

In generale i documenti giuridicamente necessari alla compilazione della tabella 15 sono i seguenti:

Con riferimento al versante delle **risorse**:

- l'atto formale di costituzione del Fondo per l'anno di rilevazione, di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione;
- i verbali di certificazione dei Fondi da parte dell'organo di controllo previsto dall'articolo 40-bis, primo comma del d.lgs. n. 165 del 2001;
- la relazione tecnico-finanziaria prevista dalla norma e prodotta dall'Amministrazione ai fini della certificazione delle risorse del Fondo;
- atti amministrativi riferiti a sezioni della retribuzione accessoria non sottoposte annualmente a certificazione (es. l'atto che qualifica le risorse destinate annualmente alla remunerazione del lavoro straordinario ovvero le risorse a bilancio destinate agli Incarichi EQ).

Con riferimento al versante degli **impieghi**:

- le scritture contabili dell'Amministrazione riferite alle spese effettivamente erogate a valere sul Fondo dell'anno di rilevazione; anche con riferimento alla voce "Impieghi erogati temporaneamente all'esterno del Fondo".

La casistica di compilazione

Viene riportata di seguito la casistica cui attenersi nella compilazione della tabella 15, sia sul versante delle risorse della retribuzione accessoria che sul versante degli impieghi.

Risorse della retribuzione accessoria (lato sinistro della tabella 15)

Tali risorse sono tipicamente relative ai fondi per la contrattazione integrativa economica soggette a certificazione da parte dell'organo di controllo. Con riferimento a tali fondi la relativa sezione della tabella 15 va compilata unicamente in presenza di certificazione da parte dell'organo di controllo specificamente riferita all'anno della rilevazione, che può essere della sola costituzione del fondo/i per le risorse decentrate ovvero del contratto integrativo congiuntamente a tali risorse. In assenza di certificazione, le voci del fondo vanno necessariamente lasciate in bianco (la coerenza di queste informazioni è controllata dalla Squadratura 9, cui si fa rinvio).

Nella tabella 15 sono presenti anche sezioni che non necessitano di certificazione annuale da parte dell'organo di controllo, come le poste destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, quando tali poste non sono ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa (es. nel caso delle Funzioni centrali, delle Funzioni locali e delle Università). In questi casi non opera la Squadratura 9, pertanto le relative voci vanno in ogni caso compilate nella sezione risorse.

Impieghi della retribuzione accessoria (lato destro della tabella 15)

Le diverse voci relative agli impieghi rilevate dalla tabella 15 debbono essere compilate nella misura in cui al personale in servizio risulta pagata la retribuzione accessoria relativamente a prestazioni rese nell'anno di riferimento (es. la retribuzione di risultato, così come gli incentivi per la performance, che di norma avviene oltre il termine dell'esercizio di riferimento, debbono essere annotati nella sezione degli impieghi della tabella 15 dell'anno rispetto al quale le prestazioni si riferiscono).

Questa valorizzazione consente, attraverso il confronto con la sezione delle risorse (quando presente) di apprezzare lo stato di avanzamento della contrattazione integrativa dell'ente, secondo la seguente casistica:

- 1) tabella 15 non consuntivata (in calce alla tabella non risulta barrata la relativa casella) e sezioni delle risorse non compilate: risulta ancora pendente il processo di certificazione da parte dell'organo di controllo; in tale evenienza gli impieghi, nella misura in cui sono erogati al personale (es. la quota mensile della retribuzione di posizione o l'indennità di amministrazione qualora ricompresa nei fondi accessori) vanno in ogni caso registrati;
- 2) tabella 15 non consuntivata (in calce alla tabella non risulta barrata la relativa casella) e sezione delle risorse compiutamente compilata: i fondi risultano compiutamente certificati, ma talune poste accessorie (tipicamente la retribuzione premiale) sono ancora da erogare;

- 3) tabella 15 consuntivata (in calce alla tabella risulta barrata la relativa casella): i fondi risultano compiutamente certificati e tutte le risorse accessorie integralmente erogate; eventuali risorse in eccesso rispetto agli impieghi rappresentano le risorse definitivamente non utilizzate nell'anno, che tipicamente i CCNL destinano ad alimentare le risorse variabili dell'anno successivo.

Le voci di destinazione del fondo andranno compiutamente rendicontate anche nell'eventualità in cui la somma delle stesse risulti superiore al limite legittimo di spesa riportato nella sezione di costituzione del Fondo, al fine di renderne conto ai diversi organi di controllo per gli interventi di competenza. La Squadratura 8 è deputata a tale verifica.

Risorse della retribuzione accessoria (lato sinistro della tabella 15)

La parte sinistra della tabella 15 registra le risorse relative alla costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa, nonché le risorse del trattamento accessorio a carico del bilancio, come ad esempio per le Funzioni locali quelle destinate alla retribuzione accessoria del segretario comunale e provinciale, agli Incarichi di Elevata Qualificazione, alle risorse ordinarie e connesse ad eventi eccezionali destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

La sezione della costituzione è suddivisa in Risorse fisse / Risorse variabili / Decurtazioni / Risorse a carico del bilancio (cioè, non ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa e pertanto non soggette a certificazione specifica da parte dell'organo di controllo).

Poiché il Conto annuale presidia il rispetto del limite 2016 per il complesso dell'amministrazione, si ritiene, sebbene limitatamente ai fini del rispetto dell'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017, che anche le poste a carico del bilancio, debbano essere oggetto di attenzione da parte dell'Organo di controllo.

Nell'ambito di ciascuna tipologia sono elencate le singole voci che compongono tale aggregato, secondo la strutturazione che segue, peraltro coerente con i disposti della circolare RGS n. 25/2012 nonché con l'ordinata esposizione dei diversi istituti contrattuali che si evince dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

- Unico importo consolidato, che costituisce l'importo iniziale, invariante, di ciascun fondo, ad esempio: “unico importo consolidato 2017”, ai sensi dell'articolo 67, comma 1 del CCNL comparto Funzioni locali 2016-2018; “unico importo consolidato 2017” ai sensi degli articoli 119, comma 1 e 121, comma 1 del CCNL 2019-2021 del comparto Istruzione e ricerca con riferimento alle Università; “unico importo consolidato 2022”, ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del CCNL comparto Sanità 2019-2021.

Poiché alcune decurtazioni di legge risultano vigenti, cioè non disapplicate, in sede di Conto Annuale l'“Unico importo consolidato” va computato “prima” dei tagli imposti dalle voci

presenti nella sezione delle Decurtazioni, a titolo esemplificativo, dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147 del 2013, che istituisce la decurtazione permanente che le amministrazioni debbono continuare ad operare sui propri fondi come quantificata nel 2015.

- Incrementi previsti da CCNL, successivamente al consolidamento di cui al punto precedente.
- Ulteriori incrementi delle risorse fisse, cioè tipologie di incremento che possono arricchire il fondo per la contrattazione integrativa al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni; l'esempio tipico è la RIA del personale cessato che va ad incrementare in modo permanente il Fondo. Ulteriore esempio sono gli incrementi per aumento di dotazione organica o servizi, previsti dai diversi contratti collettivi.
- Altre risorse. In questa voce residuale è possibile inserire le eventuali risorse, rintracciate nell'atto di costituzione del Fondo, che non trovano allocazione nelle precedenti voci. Qualora l'ammontare delle risorse ivi indicate sia superiore al 10% del totale del Fondo, la natura dell'importo deve essere opportunamente chiarita in sede di giustificazione dell'Incongruenza 9.

Risorse variabili

Si tratta di risorse che non sono consolidate nel tempo, delle quali, cioè, non c'è certezza giuridica del medesimo ammontare per gli anni successivi. L'esempio tipico è l'istituto delle risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente previsto da diversi CCNL, le quali debbono essere quantificate ogni anno con apposito atto ricognitivo.

Anche per le risorse variabili è presente la voce residuale "Altre risorse" in cui inserire eventuali risorse che non trovano allocazione nelle distinte voci, anch'esse da giustificare in sede di Incongruenza 9 qualora di ammontare superiore al 10% del totale del Fondo.

Attenzione: le risorse variabili appostate al Fondo per specifiche disposizioni di legge non possono causare aggravio di spesa per l'amministrazione. La relativa entrata è da considerare comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Si tratta, ad esempio, delle risorse per gli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. n. 36 del 2023, del recupero evasione IMU e TARI ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge n. 145 del 2018, delle liquidazioni dei compensi per sentenze favorevoli ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 6 del d.l. n. 90 del 2014, nonché, in generale, le risorse conto terzi/utenza/sponsorizzazioni ex articolo 43 della legge n. 449 del 1997.

Nel caso della tabella 15, di necessità esposta in valori lordo dipendente, tali risorse debbono essere pertanto in ogni caso depurate degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP).

Decurtazioni

Si tratta di voci di riduzione delle risorse del Fondo operate in genere per il rispetto di norme di contenimento della retribuzione accessoria, a titolo esemplificativo la decurtazione permanente prevista

dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147 del 2003 o la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017 o le decurtazioni effettuate, anche in autotutela, per il recupero di risorse erogate in eccesso.

Permane inoltre una voce generica di decurtazione in cui registrare le eventuali riduzioni del fondo dovute ad esempio al trasferimento di personale ad altre amministrazioni per effetto di specifiche disposizioni di legge o in applicazione di normative contrattuali. Nel caso in cui l'importo indicato in questa voce risulti superiore al 10% del totale del Fondo, i relativi contenuti vanno opportunamente chiariti in sede di giustificazione dell'Incongruenza 9.

Gli importi in riduzione non vanno indicati con il segno meno, in quanto tutte le voci che agiscono in riduzione sono considerate in negativo sia in SICO sia nel kit Excel.

Risorse allocate temporaneamente all'esterno del Fondo

Per le Università (comparto Istruzione e Ricerca) i Fondi per la contrattazione integrativa del personale non dirigente sono valutati al netto dei differenziali stipendiali attribuiti con riferimento al fondo degli anni precedenti quello di rilevazione (c.d. "storiche"), contabilizzate a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 193 della legge n. 266 del 2005 (cfr. circolare RGS n. 25/2012 e circolare RGS n. 30/2017). Ne consegue che, ogni qual volta la contrattazione integrativa stabilisce quote di risorse destinate all'attribuzione di differenziali stipendiali, tali risorse "escono dal Fondo" a decorrere dall'anno successivo, per rientrarvi unicamente alla cessazione (o progressione verticale) del personale coinvolto. Poiché in questa fattispecie il Fondo per la contrattazione integrativa in senso stretto risulta rendere conto solo di una parte delle risorse a regime, è stata prevista questa ulteriore sezione - obbligatoria - *Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo*, destinata a completare le informazioni rese disponibili con riferimento, appunto, al Fondo in senso stretto.

Risorse a carico del Bilancio

Si tratta di sezioni della tabella 15 destinate a monitorare risorse diverse da quelle ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa della macrocategoria interessata, quindi non soggette a certificazione annuale da parte dell'organo di controllo. Esse riguardano ad esempio le risorse destinate alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione regolati dal CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni locali 2019-2021 e le risorse per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario in tutti i casi in cui non sono ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa (ad esempio comparto nelle Funzioni centrali, Funzioni locali e Università).

La destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa

La sezione di destra della tabella 15 è deputata a registrare la destinazione, in termini di spesa effettivamente erogata, distintamente per ciascun istituto di erogazione. Anche la sezione degli impieghi temporaneamente allocati all'esterno del fondo opera con riferimento agli importi effettivamente erogati.

Ulteriori indicazioni per la compilazione delle tabelle 15

Le macrocategorie di riferimento e le voci che compongono le sezioni di costituzione e destinazione dei fondi sono indicate nelle tabelle del modello di ciascun comparto di contrattazione. L'Istituzione deve compilare il modello per ogni macrocategoria di personale indicando, separatamente, tutti i valori che fanno riferimento alla medesima macrocategoria.

Gli importi devono essere **espressi in euro, senza decimali**, arrotondando per difetto in presenza di importi con cifre decimali da 0 a 49, e per eccesso in presenza di importi con cifre decimali da 50 a 99.

Si ricorda che nei campi riferiti a decurtazioni del Fondo l'importo non dovrà contenere il segno algebrico (-) poiché la formula posta a base del controllo lo considera già in riduzione dalle “voci di finanziamento”.

Attenzione: tutti gli importi della tabella 15 devono essere indicati al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP). Conseguentemente, eventuali voci di entrata iscritte nel fondo al lordo di detti oneri vanno necessariamente scorporate di tali oneri prima dell'inserimento nella tabella 15.

Squadrature e Incongruenze riferite alla Contrattazione Integrativa

Squadratura 5 (scheda SICI)

La squadratura verifica che sia indicato alla voce LEG428 l'importo del limite 2016 di cui all'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017, ogni qualvolta sia compilata nella tabella 15 almeno una voce tra le risorse o tra gli impieghi. La corretta compilazione della domanda LEG428 è inoltre finalizzata, unitamente ai controlli svolti dall'Incongruenza 15, alla verifica del rispetto del limite predetto sulla base di quanto dichiarato dall'amministrazione in conformità ai propri atti (Squadratura 6).

Squadratura 6 (tutte le tabelle 15 e le schede SICI compilate dall'amministrazione)

Il controllo è finalizzato a verificare se, in riferimento alle risorse di costituzione del fondo e alle risorse accessorie stanziare a bilancio, risulta rispettato il limite 2016 per il complesso dell'amministrazione.

Il controllo pone a confronto le seguenti due grandezze:

- a) l'importo del limite 2016 per il complesso dell'amministrazione, calcolato come somma del limite 2016 dichiarato per ciascuna macrocategoria di personale alla domanda LEG428 della scheda SICI.

Il limite 2016 da indicare alla voce LEG428 è quello vigente per l'anno di rilevazione: l'importo del limite, infatti, può mutare in caso di scorporo di rami aziendali, ovvero di applicazione di specifiche norme che ne impongono l'adeguamento (es. articolo 33, commi 1, 1-bis e 2 del d.l. n. 34 del 2019 per le Regioni a statuto ordinario, le province, città metropolitane ed i comuni, oppure articolo 11, comma 1 del d.l. n. 35 del 2019 e dell'articolo 5 del d.l. n. 73 del 2024 per le amministrazioni del comparto Sanità).

- b) l'importo delle risorse destinate alla retribuzione accessoria (totale della sezione risorse della tabella 15 di ciascuna macrocategoria, che registra tutte le poste della retribuzione accessoria, indipendentemente se soggette o meno alla verifica del limite 2016), depurate dell'importo delle voci che l'amministrazione dichiara come esterne alla verifica del limite alla voce LEG398 della scheda SICI.

Il controllo segnala i casi in cui le risorse accessorie "soggette alla verifica del limite", calcolate come indicato al punto b), risultano superiori al limite 2016, calcolato come indicato al punto a).

In assenza della certificazione di un fondo per la contrattazione integrativa (es. quello relativo al personale con qualifica dirigenziale) la relativa sezione della tabella 15 non va compilata. Ciò comporta che la valorizzazione al punto b) risulta corrispondentemente sottostimata. Il controllo pertanto acquista piena efficacia unicamente quando risultano debitamente compilate tutte le componenti della sezione delle risorse della tabella 15.

La squadratura opera secondo due processi ordinati:

- Primo processo (in verticale nella esposizione del kit Excel):

Per ciascuna macrocategoria pone a confronto il limite 2016 di tale macrocategoria (domanda LEG428) con il totale della tabella 15 della medesima macrocategoria, valutato al netto delle risorse non rilevanti alla verifica del limite (domanda LEG398) ed evidenziando, eventualmente, il mancato rispetto di tale limite.

- Secondo processo (in orizzontale nella esposizione del kit Excel):

Sono sommate le evidenze di ciascuna macrocategoria, come dichiarate dall'amministrazione in sede di Conto Annuale, al fine di restituire i valori riferiti al complesso dell'amministrazione in termini di:

- limite 2016 del complesso dell'amministrazione, calcolato come somma del limite parziale di ciascuna macrocategoria (domande LEG428);

- risorse complessivamente destinate alla retribuzione accessoria dell'amministrazione, calcolate come somma del totale della sezione di sinistra di ciascuna tabella 15 di ciascuna macrocategoria;
- quota di tali risorse non interessate al limite 2016 per il complesso dell'amministrazione, calcolata come somma delle domande LEG398 riferita a ciascuna macrocategoria di interesse.

La squadratura interviene nel momento in cui, per il complesso dell'amministrazione, il limite 2016 risulta superato dal totale delle risorse delle tabelle 15 di ciascuna macrocategoria, valutate al netto delle risorse non rilevanti ai fini di tale limite (con una tolleranza statistica di 1.000 euro). Verificati possibili errori di imputazione, ove la squadratura persista, prevale la finalità del Conto Annuale di rilevare ed evidenziare quanto in atti presso l'Amministrazione.

Ciò premesso, la squadratura 6 viene superata una volta che l'amministrazione abbia sottoposto all'Organo di controllo le evidenze quantitative rappresentate nella squadratura, unitamente alle schede SICI, sezione LEG, ed alle tabelle 15 che l'hanno generata: il verbale di presa d'atto da parte dell'Organo di controllo consente di spuntare l'apposita casella di controllo qui di seguito riportata, che si trova nella sezione di SICO destinata a recepire l'eventuale Commento del Collegio dei Revisori o dell'Organo equivalente.

☐ **La squadratura 6 – mancato rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 – è stata sottoposta all'organo di controllo che ne ha preso atto in apposito verbale.**

Questa presa d'atto comparirà nella sezione dei commenti soltanto in presenza della squadratura 6. L'apposizione della spunta, unitamente all'indicazione della data di sottoscrizione della stampa dell'intero modello da parte del Presidente del Collegio dei revisori o dell'Organo equivalente, consente il superamento della squadratura 6 e la corretta certificazione del modello (vedi § “Richiesta, stampa e visualizzazione intero modello” del capitolo “Istruzioni operative”).

Squadratura 8 (Tabelle 15)

La squadratura verifica per ciascuna macrocategoria di personale, che la somma degli utilizzi di ciascun fondo non risulti maggiore della somma delle relative risorse.

La squadratura è sempre operativa per le risorse stanziati a bilancio (es. distintamente per straordinario, incarichi di Elevata qualificazione, Segretario comunale e provinciale nel caso delle Funzioni locali), mentre per i Fondi per la contrattazione integrativa soggetti a certificazione si attiva unicamente se nella scheda SICI è presente almeno una risposta alle domande GEN353 e GEN355 (data della certificazione del Fondo o data della certificazione congiunta del Fondo e della contrattazione

integrativa) o se è presente la risposta alla domanda GEN196 nel caso dei fondi dei dirigenti di prima fascia.

Per le risorse accessorie della dirigenza sanitaria, dirigenza PTA e personale non dirigente del SSNA è possibile che sovra utilizzi di un fondo siano compensati da mancati utilizzi di un altro fondo (quello che remunera la premialità); per questo motivo la squadratura 8 si attiva unicamente con riferimento al totale generale dei fondi, senza segnalare perciò eventuali squilibri sui singoli fondi. Lo stesso principio si applica sul totale delle risorse accessorie del personale non dirigente delle Funzioni Centrali: il CCNL, infatti, prevede che le risorse non utilizzate per lo straordinario, confluiscono nel Fondo delle risorse decentrate del medesimo anno.

La squadratura 8 è superata una volta che l'amministrazione abbia sottoposto all'Organo di controllo le evidenze quantitative rappresentate nella squadratura, unitamente alle tabelle 15 che l'hanno generata: il verbale di presa d'atto da parte dell'Organo di controllo consente di spuntare l'apposita casella di controllo qui di seguito riportata, che si trova nella sezione di SICO destinata a recepire l'eventuale Commento del Collegio dei Revisori o dell'Organo equivalente.

☐ **La squadratura 8 – utilizzo delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa o di risorse a bilancio in misura superiore alla relativa costituzione / stanziamento – è stata sottoposta all'organo di controllo che ne ha preso atto in apposito verbale.**

Questa presa d'atto comparirà nella sezione dei commenti soltanto in presenza della squadratura 8. L'apposizione della spunta, unitamente all'indicazione della data di sottoscrizione della stampa dell'intero modello da parte del Presidente del Collegio dei revisori o dell'Organo equivalente, consente il superamento della squadratura 8 e la corretta certificazione del modello (vedi § “Richiesta, stampa e visualizzazione intero modello” del capitolo “Istruzioni operative”).

Squadratura 9 (tabella 15, in base ad informazioni della scheda SICI)

La squadratura è volta a verificare che le risorse dei fondi per la contrattazione integrativa siano inserite nella tabella 15 unicamente in presenza di positiva certificazione da parte dell'Organo di controllo delle risorse disponibili alla contrattazione integrativa specificamente riferita all'anno oggetto di rilevazione e al contempo che, in presenza di positiva certificazione, sia compilata la sezione delle risorse del corrispondente fondo/i della tabella 15. Laddove il Contratto Integrativo economico annuale è ritenuto non necessario, ad esempio in caso di numerosità esigua di personale, di ultravigenza del Contratto Integrativo precedentemente perfezionato, la misura delle “risorse” del Fondo - cioè della costituzione dello stesso - necessita in ogni caso di una certificazione annuale da parte dell'Organo di controllo ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del d.lgs. n. 165 del 2001, sia per la verifica annuale delle norme

di contenimento (in ultimo la verifica del limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017), sia per la verifica delle risorse variabili appostate annualmente sul Fondo anche in applicazione di specifiche disposizioni di legge. Pertanto, la squadratura inibisce in ogni caso la certificazione del modello di rilevazione del conto annuale in caso di inserimento delle risorse del Fondo in assenza di asseverazione di certificazione.

Il controllo è effettuato verificando, qualora il totale delle risorse dei fondi interessati da certificazione esposto in tabella 15 risulti diverso da zero, la presenza di almeno una data iscritta in risposta alle domande GEN353 o GEN355 della scheda SICI (GEN196 nel caso dei fondi dei dirigenti di prima fascia per i quali non è prevista la contrattazione integrativa).

Nota bene: la Squadratura 9 non opera con riferimento alle sezioni della tabella 15 riferite ad aggregati che non sono soggetti a certificazione annuale da parte dell'organo di controllo, come le poste dello straordinario quando risultano esterne ai fondi per la contrattazione integrativa, nel caso di Funzioni locali, Università e Funzioni centrali.

Incongruenza 3 (tabella 15, scheda SICI alla luce delle evidenze registrate in tabella 13)

L'incongruenza è volta a verificare, ove possibile, la coerenza di massima, in particolare in termini di presenza/assenza, della retribuzione di posizione esposta in tabella 13 (x 12 mensilità), con l'analogo istituto retributivo presente in tabella 15, sezione impieghi, nonché con quanto esposto nella sezione ORG della scheda SICI.

Incongruenza 9 (tabella 15)

L'incongruenza è volta a verificare se ciascuna delle voci “F00O – Altre risorse non comprese fra le precedenti”, “F01P – Altre decurtazioni non comprese fra le precedenti” e “U998 – Altri istituti non compresi fra i precedenti” supera o meno il 10% del totale generale del Fondo di riferimento. In caso affermativo viene richiesta all'Amministrazione la relativa giustificazione consistente nella esplicitazione del contenuto giuridico ed economico di tali poste.

Incongruenza 15 (scheda SICI e tabella 15)

Il controllo pone a confronto, distintamente per ciascuna macrocategoria di personale rilevata (es. personale dirigente e personale non dirigente nel caso degli enti regolati dal CCNL delle funzioni locali):

- quanto dichiarato complessivamente nella scheda SICI in risposta alla domanda LEG398 - *Totale risorse della tabella 15 della presente macrocategoria non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23 c 2 Dlgs 75/2017;*
- quanto indicato nelle voci della tabella 15 che, per indicazione normativa (es. articolo 11, comma 1 del d.l. n. 135 del 2018), giurisprudenziale, o per orientamenti desunti da pareri della

Ragioneria generale dello Stato (nota prot. 257831 del 18 dicembre 2018 resa alla Regione Lombardia) si ritiene non sia soggetto alla verifica del limite. È possibile consultare l'elenco delle voci escluse dalla verifica del limite 2016 sul kit Excel, foglio "Incongruenza 15";

- quanto eventualmente dichiarato in specifiche domande della scheda SICI che identificano poste non soggette alla verifica del limite 2016 che non è possibile rintracciare nella tabella 15 (es. LEG452 con riferimento ai valori confluiti nell'unico importo consolidato o, limitatamente alle Università, gli incrementi dei differenziali stipendiali di cui alla domanda LEG432).

Ciò al fine di rendere verificabili e trasparenti, in caso di discordanza con le evidenze della tabella 15 (e ove necessario con la scheda SICI), quali specifiche voci sono state dall'ente considerate come non soggette alla verifica del limite.

In tale evenienza, fatta salva la correzione di errori materiali di digitazione, è necessario giustificare la differenza rappresentando, in modo ragionato e verificabile, il dettaglio e la valorizzazione delle singole poste che l'amministrazione ritiene non interessate dal limite.

Incongruenza 16 (scheda SICI)

L'incongruenza è volta a verificare se la data di certificazione del Fondo inserita come risposta alle domande GEN353 e GEN355 (GEN196 nel caso dei dirigenti di prima fascia) sia anteriore al primo gennaio dell'anno di riferimento.

Le istruzioni per la rettifica della tabella 15 (sezione impieghi) e della scheda SICI

Per consentire la rettifica, l'aggiornamento o il completamento delle tabelle 15 e delle schede SICI riferite all'anno di rilevazione e ai due anni immediatamente precedenti, è attiva una funzionalità la cui gestione è demandata direttamente all'Amministrazione. È inoltre presente una casella di spunta con la quale l'amministrazione dichiara che il fondo di quell'anno risulta consuntivato, cioè compiutamente certificato sul versante delle risorse e compiutamente erogato sul versante degli impieghi.

Fino al momento della dichiarazione di consuntivazione, per l'apertura della rettifica delle sole tabelle 15 (limitatamente al versante degli impieghi) e delle schede SICI non è quindi necessario l'intervento della Ragioneria territoriale dello Stato o dell'Ufficio centrale di Bilancio.

Dalla rilevazione riferita al 2018 si è ritenuto di escludere dalla possibilità di autonoma rettifica il versante della costituzione del fondo, in quanto, ad eccezione di errori materiali di compilazione, la rettifica delle risorse del fondo è di norma legata ad eventi eccezionali (ad esempio la revisione delle voci di finanziamento a seguito di verifiche ispettive o di ricostruzioni in autotutela) che vanno pertanto

motivate e se richiesto documentate alle Ragionerie territoriali dello Stato o agli Uffici centrali di Bilancio.

Per portare in condizione di rettifica attiva la sezione di monitoraggio della contrattazione integrativa, l'Amministrazione deve aprire in SICO il proprio Conto annuale per l'anno sul quale si intendono apportare modifiche e posizionarsi sulla tabella 15. In calce a tale tabella sono presenti le seguenti funzionalità:

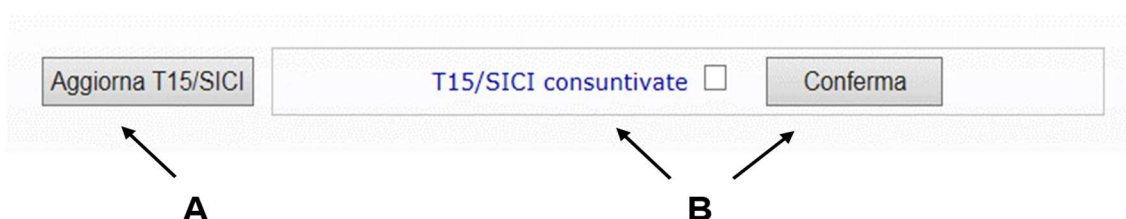


Figura 27 – Tasti per l'aggiornamento e la consuntivazione della tabella 15 e scheda SICI

A. Tasto “Aggiorna T15/SICI”: consente di mettere in stato di rettifica le sole tabelle 15 e schede SICI al fine di modificare/aggiornare le informazioni in esse riportate.

B. Casella di spunta “T15/SICI consuntivate” e relativo tasto di “Conferma”: consente all'amministrazione di asseverare in sede di conto annuale che risultano definitivamente concluse tutte le operazioni relative al fondo dell'annualità su cui si sta operando (in particolare che risultano effettivamente erogate al personale tutte le quote di retribuzione accessoria, comprese quelle premiali, riferite a prestazioni rese nell'anno di riferimento). **Attenzione:** la conferma della casella di spunta inibirà ogni ulteriore processo di aggiornamento della tabella 15 e della scheda SICI.

Qualora eventi non prevedibili, ad esempio il riscontro di un mero errore materiale di digitazione, dovessero rendere necessaria in seguito la rettifica dei dati, sarà sempre possibile richiedere ai competenti Uffici di controllo di I livello la messa in rettifica attiva del Conto annuale.

Come eseguire le rettifiche della tabella 15 e della scheda SICI

Per rendere modificabili i dati della tabella 15 (sezione impieghi) e della scheda SICI dell'annualità desiderata (ricordando che sono rettificabili unicamente i dati dell'annualità corrente e delle due immediatamente precedenti) è necessario entrare in SICO, selezionare l'anno desiderato, posizionarsi sulla tabella 15 e premere il tasto “Aggiorna T15/SICI” (“A” nella figura precedente).

Questa azione rende editabili sia la tabella 15 sia la scheda SICI e comporta la comparsa di due nuovi tasti:

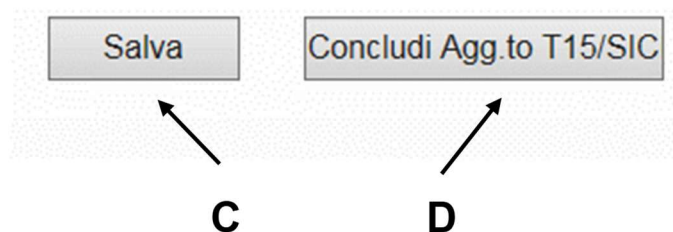


Figura 28 – Tasto per il salvataggio della tabella 15

C. Tasto “Salva”: consente di salvare in SICO le informazioni, eventualmente modificate; questo compare anche in coda alla scheda SICI e consente di salvare le informazioni di quella scheda.

D. Tasto “Concludi Agg.to T15/SICI”: chiude la fase di aggiornamento ed è presente unicamente in calce alla tabella 15. **Attenzione:** a prescindere se siano state apportate modifiche o meno, la fase di aggiornamento può essere conclusa unicamente se si salvano sia la tabella 15 sia la scheda SICI.

L'utilizzo del tasto “Concludi Agg.to T15/SICI” genera gli stessi effetti della conclusione della rilevazione (o della conclusione di una eventuale fase di rettifica attiva), sottoponendo nuovamente il modello al processo di certificazione con la verifica delle squadrature ed incongruenze (vedi § “Certificazione” del capitolo “Informazioni operative”). Ciò è necessario poiché le attività effettuate autonomamente dall'Istituzione sulle tabelle 15 e sulle schede SICI possono aver generato delle anomalie che altrimenti resterebbero non evidenziate, con evidente disallineamento fra i dati presenti nel sistema e il contenuto della certificazione rilasciata in precedenza da SICO.

CAPITOLO 6 – Istruzioni specifiche di comparto FUNZIONI LOCALI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E CONTRATTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Tabella 15 - Fondi per la contrattazione integrativa

Personale non dirigente

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE

A. Risorse fisse

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F00B - Unico importo consolidato 2017 [⊕]	Art. 67, comma 1 del CCNL 2016-2018
F10Y - Incremento euro 83,20 per unità in servizio al 31.12.2015	Art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018
F20K - Incremento euro 84,50 dal 1.1.2021	Art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 2019-2021
F00Z – Rideterminazione dei differenziali stipendiali a carico del fondo determinati dagli incrementi stipendiali disposti dall'articolo 64 del CCNL	Art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 2016-2018
F23X - Rideterminazione dei differenziali stipendiali a carico del fondo determinati dagli incrementi stipendiali disposti dall'articolo 76 del CCNL	Art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021
F00C - RIA e assegni ad personam personale cessato anno precedente, misura intera	Art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 2016-2018
F00D/F00E - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo personale trasferito, esposto distintamente per i casi determinati da disposizioni di legge e per i casi derivanti da processi associativi o trasferimento di funzioni	Art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018
F00J - Incremento riduzione stabile organico funzione dirigenziale (solo Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa precedentemente al 2018)	Art. 67, comma 2, lett. f) del CCNL 2016-2018
F00K - Incremento derivante da corrispondente e stabile riduzione delle risorse per lavoro straordinario	Art. 67, comma 2, lett. g) del CCNL 2016-2018
F23Y - Risorse per incremento stabile della consistenza del personale in coerenza con il piano dei fabbisogni [⊕]	Art. 79, comma 1, lett. c) del CCNL 2019-2021

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F16L - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da nuove assunzioni operate ai sensi di specifiche disposizioni di legge in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con copertura degli oneri a carico della legge medesima ivi compresi gli oneri per la retribuzione accessoria (articolo 11, comma 1, lett. b) del d.l. n. 135 del 2018) ⁽²⁾	
F15K - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato operate su basi di sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 33, commi 1, 1-bis, 2 del d.lgs. n. 34 del 2019 e relativi decreti attuativi ⁽³⁾	
F25W - Differenze stipendiali da B3 a B1 e da D3 a D1, a carico del fondo a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale	Art. 79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021
F10K - Armonizzazione retribuzione accessoria personale provinciale transitato nelle regioni a statuto ordinario	Art. 1, comma 800 della legge n. 205 del 2017

⁽⁴⁾ ~~Le risorse non soggette a limite 2016 confluite nell'Unico importo consolidato 2017, vanno dichiarate nella scheda SICI alla domanda LEG452 - Totale risorse ricomprese nell'unico importo consolidato non rilevanti ai fini della verifica del limite art. 23 comma 2 D.lgs n. 75 del 2017 (euro). Si tratta ad esempio delle risorse disposte per l'armonizzazione dell'accessorio del personale ex provinciale eventualmente transitato nell'amministrazione secondo le indicazioni dell'articolo 1, comma 800 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).~~

⁽¹⁾ Indicare anche gli eventuali incrementi ex articolo 67, comma 2, lettera h) del CCNL 2016-2018.

⁽²⁾ Gli incrementi della retribuzione accessoria, in deroga al limite 2016, per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del d.l. n. 80 del 2021 per l'attuazione di progetti PNRR, vanno indicati nelle risorse variabili alla voce F24O.

⁽³⁾ Indicare gli incrementi del fondo, come certificati dall'organo di controllo, determinati da assunzioni a tempo indeterminato. Cfr. nota MEF prot. 179877 del 1° settembre 2020.

B. Risorse variabili

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F50H - Risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449 del 1997, limitatamente alle entrate conto terzi, utenza e sponsorizzazioni	Art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 2016-2018
F96H - Risparmi da piani di razionalizzazione ex articolo 16, commi 4, 5 e 6 del d.l. n. 98 del 2011	Art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL 2016-2018
F10M - Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (articolo 9, comma 3 del d.l. n. 90 del 2014)	Art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018
F10N - Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con spese legali compensate, nel limite del corrispondente stanziamento per l'anno 2013 (articolo 9, comma 6 del d.l. n. 90 del 2014)	

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F10L - Risorse da recupero evasione IMU e TARI ex articolo 1, comma 1091 della legge n. 145 del 2018	
F00S - Contributo Istat, Enti e Organismi pubblici autorizzati per indagini statistiche e censimenti (articolo 70-ter del CCNL 2016-2018)	
F00V - Risorse per prestazioni di servizio aggiuntivo per attività di sicurezza e di polizia stradale in occasione di iniziative di carattere privato (articolo 56-ter del CCNL 2016-2018, articolo 22, comma 3-bis del d.l. n. 50 del 2017)	
F25X - Quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'ente, determinata ai sensi dell'articolo 208, commi 4 lett. c), 5 del d.lgs. n. 285 del 1992, per l'erogazione di incentivi collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (articolo 79, comma 2, lett. c) e articolo 98, comma 1, lett. c) del CCNL 2019-2021)	
F24O - Incremento per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del d.l. n. 80 del 2021, finanziato con risorse PNRR ⁽¹⁾	
F24N - Incremento per assunzioni a tempo determinato da parte dei Comuni per progetti PNRR ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1 e 5 del d.l. n. 152 del 2021 ⁽²⁾	
F24L - Incremento per l'attuazione dei progetti PNRR ex articolo 8, comma 3, primo periodo del d.l. n. 13 del 2023, finanziato con risorse di bilancio ⁽³⁾	
F24P - Incentivi funzioni tecniche (articolo 45 del d.lgs. n. 36 del 2023) ⁽⁴⁾	
F00T - Incremento accessorio per altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate	Art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 2016-2018
F00U - RIA personale cessato anno precedente mensilità residue	
F25Y - Somme residue delle risorse finalizzate allo straordinario dell'anno precedente, accertate a consuntivo	
F00X - Messi notificatori	
F00Y - Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	
F25Z - Integrazione 1,2% massa salariale 1997	
F24T- Incremento 0,22% monte salari 2018 dal 1.1.2022	
F26B - Risorse per adeguare il fondo a scelte organizzative, gestionali, di politica retributiva, anche connesse ad assunzioni a tempo determinato ⁽⁵⁾	
F01M - Integrazione risorse personale trasferito in corso d'anno	Art. 67, comma 3, lett. k) del CCNL 2016-2018
F999 - Risorse fisse non utilizzate fondo annualità precedenti	Art. 80, comma 1, ultimo periodo del CCNL 2019-2021

- ⁽¹⁾ Indicare l'incremento della retribuzione accessoria, in deroga al limite 2016, per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 1 del d.l. n. 80 del 2021, il cui costo è incluso nel quadro economico del progetto con relativo rimborso a carico delle risorse del PNRR.
- ⁽²⁾ Indicare l'incremento della retribuzione accessoria, in deroga al limite 2016, per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi del d.l. n. 152 del 2021, articolo 31-bis, comma 1 (incremento finanziato con risorse proprie del Comune) e comma 5 (incremento finanziato dal Ministero dell'Interno, riferito unicamente a Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e di cui al DPCM 30 dicembre 2022).
- ⁽³⁾ È facoltà degli enti locali incrementare la componente variabile del fondo, in deroga al limite 2016 e fino a un massimo del 5% calcolato sulla componente stabile del fondo certificato nel 2016, per gli impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4 del d.l. n. 13 del 2023.
- ⁽⁴⁾ Ricomprendere in questa voce anche gli incentivi ex articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 di competenza dell'anno di rilevazione.
- ⁽⁵⁾ I proventi per violazione del codice della strada, anch'essi indicati dall'articolo 79, comma 2, lett. c), vanno inseriti nella specifica voce F25X.

C. Decurtazioni

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F01Q/F01R - Decurtazioni trattamento economico fisso e continuativo personale trasferito ad altra amministrazione, esposto distintamente per i casi determinati da disposizioni di legge e per i casi derivanti da processi associativi o trasferimento di funzioni	Art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018
F26J - Decurtazione Fondo per corrispondente incremento risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione concordato in sede di contrattazione integrativa	Art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2019-2021
F27I - Decurtazione permanente	Art. 1, comma 456 della legge n. 147 del 2013
F00P - Decurtazione Fondo per rispetto limite 2016	Art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017
F01S - Decurtazioni per recupero erogazioni effettuate in eccesso in precedenza - quota anno di riferimento	Art. 40, comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001
F01T - Decurtazioni per recupero erogazioni effettuate in eccesso in precedenza - quota anno di riferimento	Art. 4, comma 1 del d.l. n. 16 del 2014

DESTINAZIONI FONDO RISORSE DECENTRATE**Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di rilevazione**

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U20S - Differenziali stipendiali in essere non disponibili alla contrattazione integrativa	Art. 80, comma 1 del CCNL 2019-2021
U00D - Quota indennità di comparto a carico fondo	
U00E - Incremento delle indennità al personale educativo degli asili nido	
U00F - Indennità al personale ex VIII qualifica funzionale	
U07T- Assegno ad personam riassorbibile per progressione fra le aree	Art. 15, comma 3, ultimo periodo, del CCNL 2019-2021
U00G - Premi correlati alla performance organizzativa	Art. 80, comma 2, lett. a) del CCNL 2019-2021
U00H - Premi correlati alla performance individuale	Art. 80, comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021
U00J - Indennità condizioni di lavoro ex articolo 70-bis del CCNL 2016-2018	Art. 80, comma 2, lett. c) del CCNL 2019-2021
U00K - Indennità di turno, di reperibilità e indennità per lavoro festivo ex articolo 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000	Art. 80, comma 2, lett. d) del CCNL 2019-2021
U00L - Specifiche responsabilità secondo le discipline di cui all'articolo 84 del CCNL 2019-2021	Art. 80, comma 2, lett. e) del CCNL 2019-2021
U22I - Incentivi funzioni tecniche (articolo 45 del d.lgs. n. 36 del 2023) ⁽¹⁾	Art. 80, comma 2, lett. g) del CCNL 2019-2021
U07E - Compensi avvocati per sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti e/o con spese legali compensate (articolo 9, commi 3 e 6 del d.l. n. 90 del 2014)	

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U04C - Risorse da recupero evasione IMU e TARI ex articolo 1, comma 1091 della legge n. 145 del 2018	
U00P - Contributo Istat, Enti e Organismi pubblici autorizzati per indagini statistiche e censimenti (articolo 70-ter del CCNL 2016-2018)	
U00Q - Altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate	
U00R - Compensi ai messi notificatori	Art. 80, comma 2, lett. h) del CCNL 2019-2021
U00S - Compensi al personale delle case da gioco	Art. 80, comma 2, lett. i) del CCNL 2019-2021
U02P- Differenziali progressioni economiche con decorrenza anno di riferimento	Art. 80, comma 2, lett. j) del CCNL 2019-2021
U01B - Polizia locale: compensi per prestazioni di servizio aggiuntivo per attività di sicurezza e di polizia stradale in occasione di iniziative di carattere privato (articolo 56-ter del CCNL 2016-2018)	Art. 80, comma 2, lett. g) del CCNL 2019-2021
U00M - Polizia locale: incentivi collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (articolo 98, comma 1, lett. c) del CCNL 2019-2021)	
U00V- Polizia locale: indennità di servizio esterno (articolo 100 del CCNL 2019-2021)	Art. 80, comma 2, lett. f) del CCNL 2019-2021
U00Y - Polizia locale: indennità di funzione (articolo 97 del CCNL 2019-2021)	
U02S - Risorse destinate all'attuazione di piani welfare secondo la disciplina dell'articolo 82, comma 2 del CCNL 2019-2021	Art. 80, comma 2, lett. k) del CCNL 2019-2021

⁽¹⁾ Ricomprendere in questa voce anche gli incentivi ex articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 di competenza dell'anno di rilevazione.

Incarichi di Elevata Qualificazione con risorse di bilancio

FINANZIAMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

A. Risorse a carico del Bilancio

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F27N - Risorse destinate a remunerare gli incarichi di Elevata Qualificazione nell'anno di rilevazione (al netto degli importi riportati nelle righe successive)	Art. 17 del CCNL 2019-2021
F26L - Incremento delle risorse destinate agli incarichi E.Q. a seguito di contrattazione integrativa che ha corrispondentemente ridotto il fondo per il trattamento accessorio	Art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2019-2021

F26M - Incremento retribuzione di posizione e/o di risultato degli incarichi E.Q. in essere, finanziato con rinunce facoltà assunzionali	Art. 11bis, comma 2 del d.l. n. 135 del 2018
F26N - Quota parte destinata agli incarichi E.Q. derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato operate ai sensi dell'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2 del decreto-legge n. 34 del 2019 e relativi decreti attuativi	Art. 33, commi 1, 1-bis e 2 del d.l. n. 34 del 2019
F24T - Incremento 0,22% monte salari 2018 dal 1.1.2022	Art. 79, comma 3 del CCNL 2019-2021

B. Decurtazioni

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F26O - Riduzione risorse destinate agli incarichi E.Q. operata in sede datoriale al fine di consentire un incremento delle risorse del fondo utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 79 del CCNL 2019-2021	Art. 17, comma 6 del CCNL 2019-2021

DESTINAZIONI TRATTAMENTO ACCESSORIO TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di rilevazione

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U00U - Retribuzione di posizione	Art. 17, commi 1-4 del CCNL 2019-2021
U00W - Retribuzione di risultato	
U00X - Retribuzione di risultato per incarico ad interim	Art. 17, comma 5 del CCNL 2019-2021

Area prestazioni lavoro straordinario

FINANZIAMENTO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO

A. Risorse a carico del Bilancio

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F15N - Risorse destinate a straordinario ordinario nell'anno 2017	Art. 14 del CCNL 1998-2001
F15O - Risorse destinate a straordinario elettorale nell'anno di rilevazione	Art. 39 del CCNL 14.9.2000
F15P - Risorse straordinario per eventi straordinari e per calamità naturali nell'anno di rilevazione	

B. Decurtazioni

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F15R - Riduzione stabile risorse ordinariamente destinate al lavoro straordinario a favore delle risorse fisse del Fondo risorse decentrate	Art. 67, comma 2, lett. g) del CCNL 2016-2018

DESTINAZIONI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO**Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di rilevazione**

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U05P - Straordinario ordinario	Art. 14 del CCNL 1998-2001
U05Q - Straordinario elettorale	Art. 39 del CCNL 14.9.2000
U05R - Straordinario per eventi straordinari e per calamità naturali	